



**COMUNE DI LURANO**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO RECANTE**  
**“DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE**  
**STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE**  
**DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**  
**DEL PERSONALE PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA**  
**LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 - Soggetti interessati, funzioni e attività di accertamento IMU ai fini degli incentivi .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 - Costituzione del Fondo .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 - Destinazione e riparto del Fondo.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5 - Criteri di erogazione degli incentivi .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6 - Entrata in vigore .....</b>	<b>4</b>

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed ha per oggetto la costituzione e l'utilizzo di un fondo da destinare:
  - a) al potenziamento delle entrate delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
  - b) al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU.

## **Articolo 2 - Soggetti interessati, funzioni e attività di accertamento IMU ai fini degli incentivi**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per Settore "Entrate" del Comune di Lurano il Servizio Finanziario, cui compete la gestione della funzione impositiva.
2. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate oggetto di attività di verifica, controllo e accertamento dell'IMU e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, la conciliazione giudiziale.
3. L'attività di controllo del Servizio Finanziario consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
4. Per il recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dal Servizio Finanziario, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle dichiarazioni tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti, nell'ambito del territorio comunale.
5. L'attività di controllo consiste nella bonifica della banca dati contributiva e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi e nell'emissione di ruoli coattivi.

## **Articolo 3 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a

quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

#### **Articolo 4 – Destinazione e riparto del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.
2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi erariali.
3. Tali risorse sono destinate ai soggetti di cui all'art.2 del presente Regolamento e saranno attribuite con le seguenti percentuali:
  - 50 % al Responsabile del Tributo;
  - 50 % al dipendente che svolge l'attività di accertamento;

#### **Articolo 5 – Criteri di erogazione degli incentivi**

1. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione

organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

3. In sede di assegnazione degli obiettivi del settore vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
4. La ripartizione dell'incentivo e la conseguente liquidazione tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario. La liquidazione degli incentivi avverrà al termine del ciclo di valutazione della performance annuale e comunque dopo l'avvenuta approvazione del Rendiconto di gestione per l'anno precedente. La liquidazione degli incentivi al responsabile del Servizio Finanziario è sottoscritta dal Segretario Comunale.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

#### **Articolo 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate Imu e Tari, oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2023.